

Associazione Media Valle del Tevere G.A.L.
Piazza della Repubblica n. 9
Torgiano

REG. GEN.LE DETERMINE N. 63/2018

DETERMINAZIONE N. 52 del 19/10/2018

Oggetto: R.D.O. su ME.PA per la realizzazione del nuovo portale web www.mediavalletevere.it, servizio di manutenzione e assistenza tecnica, hosting. CIG: 20012203. Provvedimento di Ammissioni/esclusioni dalla gara.

- **RICHIAMATA** la Delibera del Consiglio Direttivo n. 30 del 15.12.2018;
- **RICHIAMATA** la Determina del Direttore del G.A.L. n. 09 del 20.02.2018 – Reg. Gen.le Determine n. 14/2018;
- **RICHIAMATA** la Determina del Direttore del G.A.L. n. 29 del 30.05.2018 – Reg. Gen. Determine n. 40/2018;
- **RICHIAMATA** la Determina n. 33 del 29.06.2018 – Reg. Gen. Determine n. 45/2018;
- **CONSIDERATO** che in esecuzione della Determina n. 33 del 29.06.2018 – Reg. Gen. Determine n. 45/2018 veniva avviata sul MEPA la seguente R.D.O.: n. 2001223;
- **CONSIDERATO** che con Determina n. 33 del 29.06.2018 Reg. Gen.le Determine n. 45/2018 si è stabilito, tra l'altro, che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione solo nel caso in cui fossero pervenute almeno n. 3 offerte ed alla condizione che almeno 3 offerte fossero state ammesse alle fasi di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
- **CONSIDERATO** che alla scadenza del termine e dell'ora fissati per la presentazione delle offerte, risultavano pervenute solo n. 2 offerte;
- **RICHIAMATA** la Determina n. 47/2018 Reg. Gen.le Determine n. 59/2018 con la quale VISTA l'urgenza di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto, **CONSIDERATO** che erano state indette già n. 2 R.D.O. su MEPA e che nonostante fosse stato aumentato il termine per la presentazione delle offerte e il numero degli operatori da invitare, risultavano pervenute solo n.ro 2 offerte provenienti dagli stessi operatori invitati alla precedente RDO, **RITENUTO** che l'indizione di una nuova RDO avrebbe comportato un aggravio dei costi per la stazione appaltante e non avrebbe garantito la ricezione di almeno n.ro 3 offerte, oltre a ritardare ulteriormente l'aggiudicazione dell'appalto, si stabiliva:
 - di procedere, per tutte le motivazioni in premessa, all'apertura delle buste pervenute;
 - di autorizzare il R.U.P. all'apertura delle buste amministrative;
 - che il G.A.L. Media Valle del Tevere si riservava a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il G.A.L. si riservava inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione

Luca Rossetti

anche in caso di una sola offerta, purché la stessa venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;

- **DATO ATTO CHE** alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute due offerte dai seguenti operatori economici:

- 1) LE FUCINE ART & MEDIA SNC DI CENCI E & C.;
- 2) TEAMDEV SRL.

- **VISTA** la proposta di Determina predisposta dal R.U.P. nella quale si dà atto che:

- in data 01.10.2018 (ALL. 1 verbale N.1) il R.U.P. ha evidenziato preliminarmente che in data 05.09.2018 la TeamDev S.r.l. chiedeva di poter allegare, al posto del contrassegno telematico, l'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo mediante scansione originale del bollo stesso, a causa dell'impossibilità di trovare degli intermediari che fossero in grado di fornire il servizio di pagamento del contrassegno telematico e che venivano a ciò autorizzati dallo stesso R.U.P. Lo stesso rilevava inoltre che a causa di errori commessi dalla stazione appaltante durante il caricamento della RDO su MEPA, i concorrenti si sono trovati nell'impossibilità di caricare i file relativi al documento d'identità, ai curricula e all'offerta economica comprensiva di bollo da € 16,00, nei relativi campi appositamente predisposti, così impedendo agli stessi di caricare i documenti come prescritto dalla lettera di invito;
- il R.U.P. ha deciso di procedere comunque all'apertura delle buste amministrative presentate dai concorrenti;
- all'apertura della busta virtuale amministrativa del concorrente **LE FUCINE ART & MEDIA SNC di CENCI E. & C.** sono emerse le seguenti irregolarità:
 - è presente la domanda di partecipazione. Tuttavia tra le dichiarazioni in essa contenute, non è stata depennata l'opzione tra "*l'operatore economico da me rappresentato non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001*" ovvero che "*l'operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell'economia e delle finanze*";
 - la domanda di partecipazione presentata non contiene la dichiarazione da parte dell'impresa ausiliata attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi dell'impresa ausiliaria;
 - è necessario acquisire documentazione integrativa attestante i rapporti contrattuali con le seguenti persone indicate come facenti parte del gruppo di lavoro: a) Mattia De Virgiliis; b) Flora Secchia; c) Nicola Cesaroni (non risulta chiarito il rapporto contrattuale con l'impresa ausiliaria); d) Sylvia Liuti;
 - dal curriculum prodotto della Dott.ssa Sylvia Liuti, non si evince la professionalità richiesta dall'art. 2 della lettera d'invito e dagli artt. 3 lett. d), 4 lett. e) e 10 del capitolato tecnico;

Luanna Rossetti

- sussistendone i presupposti, è stata conseguentemente attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co 9 del D.Lgs 50/2016, chiedendo alla concorrente di trasmettere via Pec integrazioni e regolarizzazioni entro il termine perentorio del giorno 08.10.2018;
- all'apertura della busta virtuale amministrativa del concorrente **TEAMDEV S.r.l.**, è emerso quanto segue:
 - è presente la domanda di partecipazione firmata digitalmente. Tuttavia con riferimento alla dichiarazione delle cause di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non sono presenti le dichiarazioni relative a: *“membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dati identificativi di entrambi i soci”*;
 - come anticipato con Pec dall'operatore economico, non sono stati invece caricati i curricula necessari per verificare la sussistenza del requisito di capacità tecnica di cui all'art. 2 lett. C) n. 2 della lettera di invito a causa dell'errore commesso nel caricamento della RDO su MEPA. Nella domanda di partecipazione l'operatore ha comunque dichiarato di essere in possesso di un gruppo di lavoro avente i requisiti richiesti dalla lettera di invito, specificando nome e cognome e specifica professionalità rispetto a quelle richieste dalla lettere di invito;
- sussistendone i presupposti, è stata conseguentemente attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co 9 del D.Lgs 50/2016, chiedendo ai concorrenti di trasmettere via Pec la suddette integrazioni entro il termine perentorio del giorno 08.10.2018;
- in data 11.10.2018 (ALL. 2 verbale N. 2) è stata riaperta la seduta pubblica ed il R.U.P. ha accertato quanto segue:
 - in data 05.10.2018 (Prot. n. 743/18) la concorrente TeamDev S.r.l. ha provveduto ad inviare tramite Pec quanto richiesto;
 - in data 11.10.2018 (Prot. n. 747/18) la concorrente Le Fucine Art & Media & C. S.n.c. ha inviato una Pec avente ad oggetto “Affidamento dei servizi di fornitura del nuovo sito web Mediavalletevre.it, servizio di manutenzione e assistenza tecnica, Hosting – integrazione documenti”. Dall'esame dei documenti contenuti nella Pec è emerso quanto segue: **A)** la concorrente ha regolarizzato la domanda depennando la dichiarazione “l'operatore economico da

Lucrezia Rossetti

me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell'economia e delle finanze"; **B)** non è stata invece prodotta la dichiarazione dell'impresa **ausiliata** attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi dell'impresa ausiliaria tuttavia, data la natura meramente formale dell'omissione, il R.U.P. ritiene che la concorrente non possa essere esclusa in quanto il contratto di avvalimento rende inequivoca la volontà della concorrente di far ricorso all'avvalimento per le figure di analista funzionale, sistemista e sistemista manutenzione tecnica (T.A.R. Lazio-Roma Sent. n. 2108/2018); **C)** sono state prodotte n. 2 intestazioni di buste paga che dimostrano che sia De Virgiliis Mattia che Flora Secchia sono dipendenti della concorrente; **D)** Nicola Cesaroni e Sylvia Liuti sono collaboratori esterni con partita I.V.A. Dal contratto di avvalimento si desume che Nicola Cesaroni è un collaboratore esterno dell'impresa ausiliaria. La Dott.ssa Lyuti invece sembrerebbe essere un collaboratore esterno dell'impresa ausiliata. Per quanto riguarda la posizione di Nicola Cesaroni, da un'attenta analisi del curriculum prodotto, emerge che lo stesso collabora dal 2009 con KB Solution S.r.l. "*ora Convergence S.r.l.*". Sembrerebbe pertanto che l'impresa ausiliaria abbia conseguito attraverso questa collaborazione la necessaria esperienza per poter "prestare" la figura di "analista e manutenzione tecnica" alla concorrente, tuttavia, in caso di ammissione, verrà verificato attraverso la richiesta di visure camerali se vi è stata una trasformazione della ragione sociale della società da KB Solution a Convergence S.r.l., che possa far ritenere acquisito il requisito da prestare. Per quanto riguarda invece la figura del "formatore", considerato che l'interpretazione della lettera di invito e del capitolato tecnico dimostrano che l'aggiudicatario deve essere in grado di fornire semplici giornate formative al personale del G.A.L. per l'inserimento dati e contenuti all'interno del portale e non un "corso di formazione" vero e proprio, si ritiene che qualsiasi componente del gruppo di lavoro indicato nella domanda dalla concorrente, sia in grado di fornire quanto richiesto. Il ruolo invece di coordinatore attribuito alla Dott.ssa Lyuti non viene neanche esaminato in quanto non richiesto dalla stazione appaltante;

- a seguito di un'attenta rilettura del contratto di avvalimento allegato alla domanda, il R.U.P. si è reso conto che nello stesso è stata inserita una clausola che limita la responsabilità solidale tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata "*relativamente a parte delle prestazioni oggetto di*

Annunzio Rossetto

gara'. La seduta di gara è stata pertanto sospesa al fine di verificare approfonditamente la validità del contratto;

- in data 18.10.2018 è stata riaperta la seduta pubblica di gara (All. VERBALE N. 3) e il R.U.P. ha ritenuto che:

- la concorrente Le Fucine Art. & Media S.n.c. di Cenci E. & C. s.n.c. deve essere esclusa dalla gara per il mancato raggiungimento del requisito di capacità tecnica di cui all'art. 2. lett. C) n. 2 della lettera di invito in quanto, a seguito di un'attenta rilettura del contratto di avvalimento allegato alla domanda, è emerso che nello stesso è stata inserita una clausola che, limitando la responsabilità solidale tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata "**relativamente a parte delle prestazioni oggetto di gara**", vizia il contratto stesso. Tale limitazione si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 89, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, che postula una piena responsabilità solidale tra concorrente e ausiliaria nei confronti della stazione appaltante **in relazione a tutte le prestazioni contrattuali** (Parere Precontenzioso Anac n. 392/2017; Cons. di Stato sez. VI, 13.10.2015 n. 4703; Cons. di Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1251; T.A.R. Sicilia – Catania n. 122/2017; Cons. di Stato sez IV n. 2956/2010; Cons. di Stato sez. V. n. 90/2013). L'invalidità del contratto di avvalimento fa venir meno la sussistenza nel gruppo di lavoro proposto in sede di domanda delle seguenti figure: "analista funzionale", "sistemista manutenzione tecnica" e "sistemista";

- la concorrente TeamDev S.r.l. ha prodotto la documentazione richiesta a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio. La documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda e quella a seguito di attivazione del soccorso istruttorio risulta regolare e dimostra il raggiungimento di tutti i requisiti richiesti dalla lettera di invito. La concorrente viene pertanto ammessa alla gara;

- **VISTO** l'art. 29, comma 1, periodi secondo e seguenti, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che così testualmente recita: "**Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (omissis);**

- **VISTO** altresì l'art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del

Giuseppe Pizzetti

processo amministrativo) il quale dispone testualmente che: *“Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.”;*

- **RITENUTO** di condividere la proposta del R.U.P. per tutte le motivazioni in essa contenute

DETERMINA:


- 1) di approvare la proposta di determina del RUP e di prendere atto dei verbali di gara (n.1 del 01/10/2018; n. 2 del 11/10/2018; n. 3 del 18/10/2018) allegati al presente atto quale parte integrante, e di approvarne le risultanze;
- 2) di escludere dalla gara, per le motivazioni risultanti dal verbale N. 3 del 19.10.2018 e dalle premesse del presente provvedimento, la concorrente “Le Fucine Art & Media & C. S.n.c.”, P.I. 02750090546 con sede legale in Via Quintino Sella n.6, Perugia;
- 3) di ammettere alla procedura di gara la concorrente TeamDev S.r.l., P.I. 02982970549, con sede legale in Via Settevalli n. 320, Perugia;
- 4) in attesa della costruzione della “Sezione Amministrazione trasparente” e del “Profilo del committente”, di pubblicare il presente provvedimento nel sito del G.AL. sotto la sezione BANDI – sottosezione “Procedura ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per nuovo portale web” – nella sezione “Scarica documenti nuova RDO”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) di comunicare a mezzo Pec il presente provvedimento ai due concorrenti che hanno presentato l’offerta;
- 6) di dare atto che per prendere visione o estrarre copia dei documenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni è necessario presentare istanza ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. n. 241/90 e dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Lucrezia Rossini

7) che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del Codice del Processo Amministrativo, decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

IL Direttore

dr.ssa Monica Rossetto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Monica Rossetto". The signature is written in a cursive style with a large initial 'M'.